



Accordo 2009

tra

la Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze)

quale organo incaricato dell'esame e della sorveglianza della gestione finanziaria conformemente all'articolo 51 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)¹

e

il Consiglio federale

- quale organo direttivo supremo dell'amministrazione federale conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge sul personale federale (LPers)²
- quale organo di coordinamento e di direzione delle unità autonome della Confederazione conformemente all'articolo 5 LPers

concernente

la vigilanza nelle questioni inerenti alla legislazione sul personale.

1. Contenuto dell'Accordo

L'attività di vigilanza comprende:

- **la vigilanza finanziaria concomitante** sulle misure in materia di personale la cui entrata in vigore necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze (n. 2);
- **l'alta vigilanza susseguente** (reporting) sulle decisioni e sulle spese in merito alle quali il Consiglio federale deve riferire ogni anno alla Delegazione delle finanze (n. 3);
- **l'alta vigilanza concomitante** sugli atti normativi inerenti alla legislazione sul personale delle unità autonome della Confederazione che devono essere sottoposti alla Delegazione delle finanze per consultazione prima della decisione del Consiglio federale (n. 4).

¹ RS 171.10

² RS 172.220.1

2. Vigilanza finanziaria concomitante sulle misure in materia di personale nell'amministrazione federale

I dipartimenti sottopongono per approvazione alla Delegazione delle finanze, prima dell'entrata in vigore, le seguenti misure in materia di personale:

2.1 Classi di stipendio 32 – 38:

- classificazione di posti nelle classi di stipendio 32 o superiori e assegnazione di posti a una classe superiore all'interno di questa fascia (art. 36 dell'ordinanza sul personale federale, OPers³);
- pensionamenti anticipati nell'ambito di ristrutturazioni (art.105 OPers);
- indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).

2.2 Classi di stipendio 1 – 38:

- modifica della denominazione di funzioni in direttore supplente o segretario generale supplente;
- versamento di indennità di partenza superiori a uno stipendio annuo (art. 79 cpv. 7 OPers).

3. Alta vigilanza susseguente (reporting) sulle decisioni e sulle spese nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale sottopone ogni anno alla Delegazione delle finanze un rapporto standardizzato sulle seguenti decisioni e spese nell'amministrazione federale:

3.1 Classi di stipendio 30 – 38:

- pensionamento anticipato di determinate categorie di personale (art. 33 OPers);
- prepensionamento (art. 34 OPers).
- premi e indennità (indennità di funzione, art. 46 OPers; indennità speciali, art. 48 OPers; premi di prestazione, art. 49 OPers);
- costi delle pensioni versate conformemente all'articolo 79 capoverso 5 OPers;
- versamento di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 78 e 79 OPers);
- occupazioni accessorie (art. 91 OPers);
- obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 92 OPers);
- misure in caso di ristrutturazioni (art. 104 – 106 OPers).

3.2 Classi di stipendio 24 – 31:

- valutazione della funzione (art. 52 OPers);

3.3 Classi di stipendio 1 – 38:

- indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).

³ SR 172.220.111.3

4. Alta vigilanza concomitante sulle unità autonome della Confederazione

I dipartimenti competenti sottopongono per consultazione alla Delegazione delle finanze, prima della proposta al Consiglio federale, i nuovi atti normativi inerenti alla legislazione sul personale emanati dalle loro unità autonome (p. es. regolamenti del personale o ordinanze sul personale) e le modifiche di detti atti normativi. La Delegazione delle finanze si pronuncia in merito entro un mese.

Le regole di cui sopra concernono le unità autonome della Confederazione il cui personale è sottoposto alla LPers o le cui disposizioni di diritto speciale prevedono rapporti di impiego di diritto pubblico soggetti all'alta responsabilità del Consiglio federale.


5. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Sostituisce l'Accordo 2002 del 26 novembre 2002 tra il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze delle Camere federali.

3003 Berna, il 19 novembre 2009

Per la Delegazione delle finanze
delle Camere federali:



Il presidente
Consigliere nazionale Bruno Zuppiger

Per il Consiglio federale:



Il presidente della Confederazione
Hans-Rudolf Merz